

ALLEGATO LETT."A" ALL'ATTO N°7670 DI RACCOLTA. =====

===== S T A T U T O S O C I A L E =====

===== contenente le norme sul funzionamento della società =====

===== AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. =====

ART. 1 - DENOMINAZIONE =====

1.1 - La società a responsabilità limitata costituita, ai sensi degli artt. 112 ss. del D.Lgs. n. 267/2000, con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, soggetta al controllo e all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), è denominata =====

===== "AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L." =====

ART. 2 - SOCI =====

2.1 - La società può essere partecipata esclusivamente da enti pubblici, i quali - ai sensi dell'art. 113 comma 5 sub c) D.Lgs. n. 267/2000 - hanno l'obbligo di esercitare sulla società partecipata, controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. =====

ART. 3 - SEDE =====

3.1 - La società ha sede legale nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA). =====

3.2 - La società ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli con facoltà di modifica della sede legale da parte dell'Organo Amministrativo, sempre all'interno del territorio del Comune di Giffoni Valle Piana. =====

ART. 4 - DURATA =====

4.1 - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea. =====

ART. 5 - OGGETTO =====

5.1 - La società ha per oggetto lo svolgimento, in "Global Service", delle seguenti attività: =====

- manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare e demaniale del Comune di Giffoni Valle Piana e di altri Enti Pubblici; =====

- produzione e gestione di software per Enti Locali; =====

- cablaggio e gestione di reti informatiche e telematiche di enti pubblici; =====

- manutenzione di software gestionali ed attività similari connesse all'erogazione dei pubblici servizi; =====

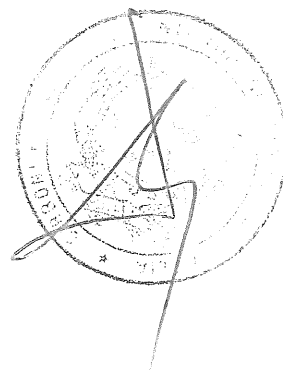
- gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento a imposta comunale sugli immobili, tariffa rifiuti solidi urbani, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, canoni patrimoniali ed attività similari; =====

- gestione extragiudiziaria del contenzioso tributario in materia di tributi locali; =====

- consulenze, studi e progetti di fattibilità per informatizzazione di enti locali; =====

- gestione di centri di elaborazione dati di enti pubblici; ==

- promozione, organizzazione e gestione, in proprio o per



enti pubblici, di corsi di addestramento e formazione professionale; =====

- promozione, organizzazione e gestione, in proprio o per enti pubblici, di convegni, manifestazioni, seminari, attività culturali e turistiche; =====

- gestione di servizi cimiteriali; =====

- gestione di servizi energetici e controllo di impianti termici (legge n. 46/1990 e successive modifiche), nonché promozioni finalizzate ad accrescere l'efficienza energetica, con particolare attenzione alla realizzazione, integrazione, rinnovamento e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, atti a promuovere, finalizzare ed attuare programmi di intervento per accrescere l'efficienza energetica ovvero a ridurre il consumo di energia primaria a parità di servizi finali, con facoltà di potersi accreditare, presso gli Enti preposti, come "Società E.S.C.O." ("Energy Service Company"); =====

- servizi di assistenza a disabili, ad anziani ed all'infanzia; =====

- manutenzione e gestione del parco automezzi del Comune di Giffoni Valle Piana e di altri enti pubblici; =====

- servizio di mense scolastiche; =====

- servizi di trasporti scolastici; =====

- realizzazione, commercializzazione e distribuzione di libri, riviste, pubblicazioni e stampati a favore di enti pubblici; =====

- servizi di pulizia e disinfezione di immobili pubblici; =====

- servizi di guardiania non armata; =====

- gestione e manutenzione del servizio idrico integrato. =====

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società: =====

- potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili o anche solo opportune; =====

- potrà, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle norme vigenti in materia di attività riservate, compiere operazioni finanziarie, concedere fidejussioni, avalli e altre garanzie reali o personali anche a favore e per conto di terzi, assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. =====

La società, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett.c), del D.Lgs. n. 267/2000, deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. =====

ART. 6 - DOMICILIO =====

6.1 - Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore (se nominati), per i loro rapporti con

la società, è quello che risulta dai libri sociali. =====

ART. 7 - CAPITALE =====

7.1 - Il capitale sociale è di euro 14.612,00 (quattordicimilaseicentododici) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. =====

7.2 - Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia. =====

7.3 - In caso di aumento, il capitale dovrà essere sempre mantenuto nella titolarità del Comune di Giffoni Valle Piana o di altri enti pubblici. =====

ART. 8 - QUOTE =====

8.1 - La titolarità delle quote sociali potrà spettare esclusivamente ad enti pubblici. =====

8.2 - Le quote sociali sono trasferibili solo con il gradimento di tutti i soci risultanti dal libro dei soci. Tale gradimento deve essere espresso attraverso il consenso al trasferimento prestato contestualmente al trasferimento stesso, e salvo il diritto di recesso spettante ai sensi di legge. =====

ART. 9 - VERSAMENTI =====

9.1 - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni. =====

ART. 10 - FINANZIAMENTI =====

10.1 - I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, ivi compresi in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

10.2 - Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale si considerano infruttiferi. =====

ART. 11 - DIREZIONE E COORDINAMENTO =====

11.1 - La società è soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria. =====

11.2 - Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, con le seguenti modalità: =====

a) Atti di approvazione (controllo preventivo e strategico). = La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Giffoni Valle Piana i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari: =====

1. bilancio; =====

2. relazione previsionale e programmatica; =====
3. organigramma; =====
4. programmi; =====
5. piani finanziari ed industriali; =====
6. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale. =====

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Giffoni Valle Piana, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti. =====

b) Monitoraggio e verifica (controllo contestuale e posteriore). =====

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al Comune di Giffoni Valle Piana, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, corredata dal parere dell'organo di revisione (se nominato), sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario e sull'andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a breve e medio termine. =====

Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto tali non previsti nelle relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente il Comune, relazionando su di essi. =====

Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione (se nominato). =====

Il Comune di Giffoni Valle Piana, anche nei casi previsti dai commi precedenti, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti per la società. =====

11.3 - La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2497 bis l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta. =====

ART. 12 - DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE =====

12.1 - Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 C.C. ivi compresa la nomina degli amministratori. =====

12.2 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di

soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. =
12.3 - In ogni altro caso le decisioni dei soci sono adottate
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto con il voto favorevole di una
maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale
sociale. In tali casi, dai documenti sottoscritti dai soci
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine
l'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione previa delibera del Consiglio stesso ovvero
gli amministratori congiuntamente qualora non sussista un
Consiglio di amministrazione, comunicano a tutti i soci e,
ove nominati, ai sindaci, il testo della decisione
accompagnato da una lettera contenente l'indicazione del
termine, non inferiore a giorni dieci dalla comunicazione
stessa, entro il quale i soci possono approvare la decisione
apponendo in calce alla stessa la propria sottoscrizione
preceduta dalla relativa data. Detta lettera accompagnatoria,
potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e
spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione. =====
12.4 - I sindaci, nello stesso termine concesso ai soci,
potranno far pervenire le loro eventuali osservazioni. =====
12.5 - Tutti tali documenti dovranno essere conservati agli
atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato,
dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci
mediante apposito verbale. =====
12.6 - La decisione dei soci potrà anche risultare
direttamente dalla sottoscrizione dei soci consenzienti
apposta, con indicazione della relativa data, in calce al
testo della decisione medesima scritto nel libro delle
decisioni dei soci. =====
12.7 - In ogni caso la decisione dei soci si intenderà
adottata nella data recata dall'ultima delle sue
sottoscrizioni. =====

ART. 13 - VOTO =====

13.1 - Il diritto di voto spetta ai soci iscritti nel libro
dei soci. Il voto di ciascun socio vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione. =====

ART. 14 - CONVOCAZIONI =====

14.1 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori
della sede sociale purchè in Italia. =====

14.2 - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura
degli amministratori con lettera raccomandata (o con
qualsiasi altro strumento idoneo ad assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare e a comprovare la
data di effettiva spedizione), spedita ai soci almeno otto
giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro
dei soci. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea
può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda
convocazione. =====



14.3 - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi. =====

ART. 15 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA =====

15.1 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. =====

15.2 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio, e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

15.3 - La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione. =====

ART. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA =====

16.1 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona eletta dall'assemblea. =====

16.2 - L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio. =====

16.3 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario. =====

16.4 - Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. =====

16.5 - Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. =====

ART. 17 - QUORUM =====

17.1 - L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze. =====

ART. 18 - FORME DI AMMINISTRAZIONE =====

18.1 - La società potrà essere amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione nominati dai soci; la scelta inerente la forma di governance spetta all'assemblea. =====

18.2 - Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. =====

18.3 - In ogni caso l'organo amministrativo sarà sottoposto alle regole seguenti. =====

ART. 19 - AMMINISTRATORE UNICO =====

19.1 - L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetto che non sia socio. =====

19.2 - L'amministratore dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, che non può essere superiore a tre anni, ed è rieleggibile. =====

19.3 - All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso nei limiti stabiliti dalla legge. =====

19.4 - Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società. =====

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

20.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri anche non soci. =====

20.2 - I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

20.3 - Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice presidente. La durata della loro carica è stabilita dal consiglio che li elegge. =====

20.4 - Il Presidente o il vice presidente presiede le riunioni del Consiglio. =====

20.5 - Nel caso di assenza o inabilità del presidente, o se nominato del vicepresidente, presiederà l'amministratore più anziano. =====

20.6 - Il Consiglio può delegare ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente tutti o parte dei propri poteri, salve comunque le limitazioni previste dall'art. 2381 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia. =====

20.7 - Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso. =====

20.8 - Il Presidente convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da due degli amministratori o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato. =====

20.9 - Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominato. =====

20.10 - In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione. =====

20.11 - In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. =====

20.12 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. =====

20.13 - Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, nè esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni. =====

20.14 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO =====

21.1 - L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481, sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. =====

21.2 - Rimangono inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea. =====

21.3 - L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Comune di Giffoni Valle Piana. =====

21.4 - L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca, ai sensi di legge, dell'Amministratore ovvero degli Amministratori da parte del Comune di Giffoni Valle Piana. In ogni caso di ingresso di soci - aventi natura di enti pubblici - ulteriori rispetto al Comune di Giffoni Valle Piana verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine. ===

ART. 22 - RAPPRESENTANZA SOCIALE E DIREZIONE TECNICA =====

22.1 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società ovvero in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta

al
Amn
22.
pot
ope
dir
dal
ART
23.
dot
una
con
bil
23.
sec
per
ART
24.
fin
dal
24.
rel.
nom
con
effi
di
24.
con
ART
25.
ogni
di
25.
dec
del
qua
stru
l'or
gest
casc
dell
25.
per
abbi
ripa
prel
dest
part
ART
26.1

al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati se nominati, nell'ambito della delega.
22.2 - L'assemblea, specificandone i compiti ed i poteri, potrà nominare un direttore tecnico al fine di rendere operative le decisioni dell'organo amministrativo. Al direttore tecnico spetterà un compenso nella misura stabilita dall'assemblea. =====

ART. 23 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE =====

23.1 - La società può nominare, con decisione dei soci, un dottore commercialista o un ragioniere e perito commerciale o una società tra i predetti professionisti, quale revisore contabile per la revisione e certificazione volontaria del bilancio. =====

23.2 - I soci determinano la retribuzione del revisore secondo la tariffa dei dottori commercialisti per l'intero periodo di durata del mandato. =====

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE =====

24.1 - Non è prevista la presenza di un collegio sindacale fino al raggiungimento del limite di capitale sociale imposto dalla legge. =====

24.2 - Qualora il collegio sindacale sia necessario in relazione all'ammontare del capitale sociale o sia stato nominato per volontà dei soci, la gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. =====

24.3 - Il collegio sindacale eserciterà anche il controllo contabile. =====

ART. 25 - BILANCIO E UTILI =====

25.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge. =====

25.2 - Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purchè per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. =====

25.3 - Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi. =====

ART. 26 - SCIOGLIMENTO =====

26.1 - La società si scioglie per le cause previste dalla

legge. =====

26.2 - L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, indicandone i poteri e il compenso. =====

ART. 27 - RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE =====

27.1 - Per il recesso del socio e l'esclusione del socio, e per lo scioglimento e la liquidazione della società si fa espresso rinvio alla disciplina dettata in materia dal codice civile. =====

ART. 28 - RINVIO =====

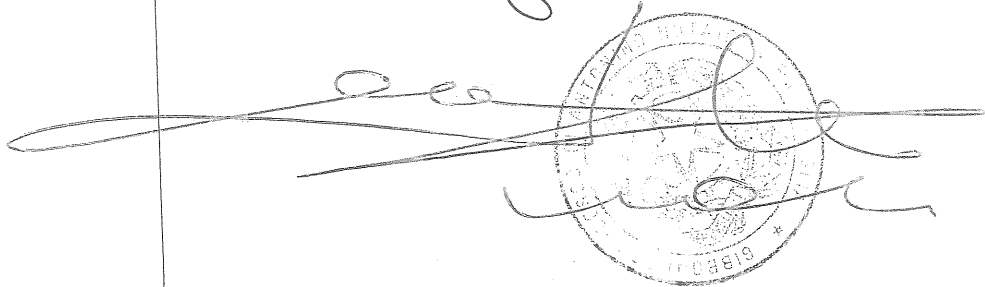
28.1 - Per quanto non disposto nel presente statuto si osserveranno le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata e, in difetto, quelle in tema di società per azioni, se compatibili, nonché le norme vigenti in materia di società costituite e/o partecipate dagli enti locali. =====

F.to: Giovanni Verderese =====

Francesco Gibboni notaio (vi è sigillo) =====

Copia di quindici facciate conforme all'originale.

Si rilascia per es- consenso
Battipaglia, li 4 luglio 2008





A/29605/2008/CSAAUTO

SALERNO, 03/07/2008

UTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
TRO IMPRESE DI SALERNO
EGUENTI ATTI E DOMANDE:

IVAMENTE ALL'IMPRESA:
DA DEL CITTADINO MULTISERVICE - S.R.L.

GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
E FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03640470658
EGISTRO IMPRESE DI SALERNO

TTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
O REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 311054

O DEGLI ATTI PRESENTATI:

05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT. ATTO: 30/06/2008

O DEI MODELLI PRESENTATI:

RIQ 08 VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
RIQ A MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
RIQ 20 ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
RIQ 18 NUOVO OGGETTO SOCIALE

DOMANDA: 03/07/2008 DATA PROTOCOLLO: 03/07/2008

I PER DIRITTI **90,00** CASSA AUTOMATICA
3 EURO **90,00**
pagamento effettuato in Euro ***

COZZO DI RIFERIMENTO: GBBFNC52B02B492J-GIBBONI FRANCESCO-SALERN

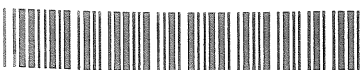
DELL'ADDETTO
COLLAZIONE AUTOMATICA

ora di protocollo: 03/07/2008 18:15:43
ora di stampa della presente ricevuta: 03/07/2008 18:15:46

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Giovanni Rusticali
Date: 2008.07.03 18:17:46 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di SALERNO



SARIPRA



0000296052008